



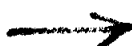
Commissariato del Governo per la Regione Puglia

Prot. N. 2027/20802

Bari, 10 marzo 1977

Allegati

Risp. al foglio del 8.2.77 n. 454



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA
REGIONE PUGLIA BARI

RACCOMANDATA

e p.e.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA
REGIONE PUGLIA BARI

OGGETTO: L.r. 3.2.77 recante:

"Integrazioni e modifiche alle leggi 2.4.1968 n.475 e 8.3.1968 n.221,
relative alla gestione delle farmacie".

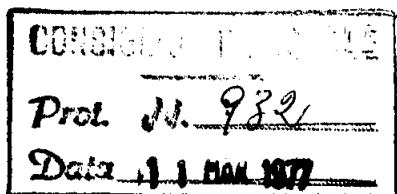
lett. fincare

In esito alla nota sopradistinta si comunica che il Governo della Repubblica, esaminata la legge regionale in oggetto, ha rilevato che le disposizioni di cui agli artt.1,2 e 3 sono illegittime sia perchè incidenti sui rapporti patrimoniali tra titolari e gestori di farmacie sottratti alla competenza regionale limitata alla disciplina pubblicistica ai sensi dell'art.1 lettera i) ed m) del D.P. R. 14.1.1972, n.4, sia perchè oltrepassanti il limite dei principi desumibili dall'art.110 del T.U. leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n.1265 e dall'art.17 della legge 2.4.1968, n.475.

Il Governo ha altresì rilevato che le disposizioni degli artt.4 e 5 vanno oltre il limite del principio del richiamato articolo 110 in materia di criteri di determinazione dell'indennità di avviamento; la disposizione di cui al 1° comma dell'art.6 è in contrasto col principio di cui all'art.1, 4° comma, della legge statale 1968 n.221 circa la gestione del dispensario farmaceutico; la disposizione di cui al 2° comma interferisce con la disciplina dei titoli dei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche stabilite in modo unitario per l'intero territorio nazionale.

Per i motivi sopra esposti il Governo ha disposto il rinvio del provvedimento in parola a nuovo esame di codesto Consiglio Regionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente comunicazione.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Montesanti)